



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione fallimentare

Il Giudice delegato

visto l'atto n. 37 del curatore;

letta l'allegata nota a firma del notaio Ursula Spini;

visto l'art. 48, co.2, d. lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale *“Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo”*;

rilevato che nel caso di specie la vendita è disposta dal Giudice, il quale delega il notaio;

ritenuto, pertanto, che nulla osti alla prosecuzione delle operazioni di vendita;

osservato da ultimo che, essendo gli immobili *de quibus* pervenuti al fallito in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara in data 22.03.2006 (e successivo atto di divisione), la notizia relativa al trasferimento per causa di morte ai danti causa del fallito dovrebbe essere già stata data alla competente amministrazione finanziaria dall'Autorità giudiziaria che ha proceduto in via esecutiva;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato dia corso alle operazioni di vendita, assegnandogli termine di giorni sessanta ai fini della predisposizione dell'avviso di vendita;

delega il notaio a dare notizia alla competente amministrazione finanziaria del trasferimento per causa di morte, ove tale notizia non fosse già stata data dal Giudice dell'esecuzione.

Si comunichi.

Novara, 18/09/2023

Il Giudice delegato
dott.ssa Simona Delle Site